



Legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

La legge del 20 giugno 2003² sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 4^{bis}

^{4bis} Ai fini del controllo e per l'allestimento di statistiche sulle misure di allontanamento e respingimento disposte nei confronti degli stranieri secondo la LAsi, la LStrI, l'Accordo sulla libera circolazione, il Codice penale (CP)³ e il Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM)⁴ sono raccolti nel sistema d'informazione i dati seguenti:

- a. le decisioni di cui all'articolo 68a capoverso 1 LStrI;
- b. la pronuncia di un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} del CP oppure dell'articolo 49a o 49a^{bis} del CPM (espulsione giudiziaria) passata in giudicato;
- c. la sospensione dell'esecuzione di un'espulsione giudiziaria;
- d. la revoca della sospensione dell'esecuzione di un'espulsione giudiziaria;
- e. la rinuncia alla pronuncia di un'espulsione giudiziaria obbligatoria secondo l'articolo 66a capoverso 2 CP o dell'articolo 49a capoverso 2 CPM;
- f. nel caso di un'espulsione giudiziaria disposta in Svizzera: la data di partenza effettiva o quella stabilita dall'autorità di esecuzione nonché il motivo della

RS

- 1 FF ...
- 2 RS 142.51
- 3 RS 311.0
- 4 RS 321.0

partenza: rinvio coatto, estradizione, trasferimento ai fini dell'esecuzione della sanzione all'estero;

- g. le relative fattispecie penali;
- h. la partenza volontaria o coatta;
- i. lo Stato verso il quale è eseguito il rinvio coatto dello straniero;
- j. il motivo della decisione di allontanamento.

II

Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, xxxx

Il presidente, xxxx

Il segretario, xxxxx

Consiglio degli Stati, xxxx

Il presidente, xxxxx

Il segretario, xxxxxx

Allegato
(n. II)

Modifica di altri atti normativi

La legge federale del 17 giugno 2016⁵ sul casellario giudiziale è modificata come segue:

Art. 17 cpv. 1 lett. a^{bis}

¹ I dati identificativi di una persona comprendono segnatamente:

- a^{bis}. i numeri di controllo del processo utilizzati per contrassegnare i dati segnalatici;

Art. 62 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ Il Servizio del casellario giudiziale comunica alle autorità cantonali competenti in materia di stranieri i dati seguenti iscritti in VOSTRA che concernono stranieri:

- a. le nuove sentenze originarie svizzere (art. 18 e 20);
- b. i nuovi procedimenti penali pendenti (art. 24).

^{1bis} Il Servizio del casellario giudiziale comunica alla Segreteria di Stato della Migrazione i dati seguenti iscritti in VOSTRA che concernono stranieri:

- c. le nuove sentenze originarie svizzere (art. 18 e 20);
- b. i nuovi procedimenti penali pendenti (art. 24);
- c. la data di partenza effettiva o quella stabilita dall'autorità di esecuzione (art. 20 cpv. 3 lett. a) nonché il motivo della partenza: rinvio coatto, estradizione, trasferimento ai fini dell'esecuzione della sanzione all'estero, partenza volontaria;
- d. la sospensione dell'esecuzione dell'espulsione;
- e. la revoca della sospensione dell'esecuzione dell'espulsione;
- f. le modifiche dei dati comunicati riguardanti l'espulsione.

⁵ FF 2016 4315